

**Ordinanza  
sulla protezione delle denominazioni di origine  
e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli  
e dei prodotti agricoli trasformati  
(Ordinanza DOP/IGP)**

**Modifica del 12 gennaio 2000**

---

*Il Consiglio federale svizzero*

*ordina:*

I

L'ordinanza DOP/IGP del 28 maggio 1997<sup>1</sup> è modificata come segue:

*Art. 17a*          Prodotti che non adempiono il capitolato d'oneri

I prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati che non adempiono le condizioni per l'impiego di una denominazione d'origine o indicazione geografica registrata, ma che prima della pubblicazione della domanda d'iscrizione sono stati immessi legalmente in commercio sotto questa denominazione per almeno cinque anni, possono ancora essere fabbricati, confezionati e immessi in commercio per altri cinque anni dopo la pubblicazione della registrazione sempreché dall'etichettatura risulti chiaramente che le condizioni per l'impiego della denominazione non sono adempite.

*Art. 25*

*Abrogato*

II

La presente modifica entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2000.

12 gennaio 2000

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1860

<sup>1</sup>    **RS 910.12**